

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2935

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAGLIABUE, BENEVELLI, STRUMENDO, MOTETTA, MOMBELLI, BERNASCONI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, CECI BONIFAZI, PELLEGGIATI, SANNA, LO CASCIO GALANTE, FACHIN SCHIAVI, DIGNANI GRIMALDI, COLOMBINI, GRAMAGLIA, BASSI MONTANARI

Presentata il 30 giugno 1988

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e approvazione riprende, sostanzialmente, il contenuto del disegno di legge — atto Senato 1246, del 13 marzo 1985 — presentato dal Governo nella IX legislatura. Il disegno di legge aveva già ottenuto l'approvazione del Senato ed era stato trasmesso alla Camera dei deputati il 7 maggio 1986 (atto n. 3730). L'interruzione anticipata della legislatura ha impedito l'approvazione definitiva. Il dibattito nei due rami del Parlamento è stato indicativo di una sostanziale convergenza tra i diversi gruppi parlamentari e quindi della concreta possibilità di giungere ad una legge che riconosca l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Sarebbe stato lo-

gico che il Governo, all'inizio della X legislatura, ripresentasse un proprio disegno di legge coerente con le indicazioni provenienti dal dibattito parlamentare. Il termine trascorso sembrerebbe fare emergere una « non volontà del Governo » di dare attuazione a quegli orientamenti manifestati nella IX legislatura. Stando così le cose e non potendo oggettivamente disattendere le attese di quanti aspettano un indennizzo a seguito delle complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbiamo ritenuto di farci carico di presentare una proposta di legge che permetta di portare a conclusione legislativa un lavoro rimasto incompiuto.

Gli articoli della proposta di legge indicano con sufficiente chiarezza i beneficiari: essi sono i vaccinati e i contagiati

da soggetti vaccinati, in caso di menomazioni; in caso di morte l'indennizzo spetta ai congiunti. Va da sé che le condizioni essenziali per la concessione dei benefici sono:

a) la vaccinazione deve essere obbligatoria. Si intende per vaccinazione obbligatoria quella resa tale con legge dello Stato o, nei casi contingibili ed urgenti, con ordinanza dell'autorità sanitaria italiana competente ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Risulta evidente che non sono indennizzabili i danni conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie, in quanto essendo facoltativo per il soggetto sottoporsi alla vaccinazione, comporta anche, in qualche misura, la conseguenza di eventuali rischi. Sono altresì da non considerarsi, ai fini del risarcimento, le vaccinazioni quarantenarie obbligatorie per lo Stato nel quale si accede, in quanto il soggetto non è ad esse obbligato secondo l'ordinamento italiano. Coloro che si recano all'estero per lavoro, devono essere coperti dai rischi conseguenti, facendo ricorso alla richiesta di indennizzo per invalidità contratta per causa di servizio, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, o per causa di lavoro, se dipendenti privati;

b) il danno deve consistere in una menomazione permanente della capacità psico-fisica o nella morte.

Non rientrano nella rimborsabilità le spese di cure e simili per le infermità e lesioni temporanee — considerato che le vaccinazioni possono dare spesso luogo a reazioni anche gravi con conseguenze però non irreversibili — in quanto riconducibili nell'assistenza sanitaria ordinaria.

Per quanto riguarda i benefici concessi, si tratta di quelli previsti dalle norme sul trattamento privilegiato dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo; mentre la figura dell'avente diritto può essere, a seconda dei casi, il danneggiato, il tutore, l'erede, in quanto vi è un rinvio implicito alle disposizioni del codice civile.

Altri articoli della proposta di legge indicano il termine perentorio per la presentazione delle istanze fissato in tre anni dal momento in cui l'avente diritto ha avuto cognizione del danno e, per gli eventi pregressi, tre anni dall'entrata in vigore della legge. In altre parti, la proposta di legge indica il Ministero della sanità quale organo competente a ricevere le domande da parte degli aventi diritto intese ad ottenere la concessione dei benefici e la documentazione da allegare. Alle commissioni mediche compete la formulazione del giudizio sul nesso di causalità e perché competenti in materia già forniscono giudizi sulla entità delle menomazioni fisiche o sulle cause della morte del pubblico dipendente, nei giudizi di riconoscimento di dipendenza di tali eventi da causa di servizio. Si fa poi rinvio alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per la classificazione delle infermità e delle lesioni, essendo dette tabelle le più complete tra quelle previste dalla legislazione vigente.

Infine, in altri articoli, indichiamo le procedure per il ricorso avverso il giudizio delle commissioni mediche ospedaliere e dell'azione dinanzi al giudice ordinario competente. Come pure è previsto anche un giudizio di revisione in caso di aggravamento delle infermità o lesioni. Viene precisato la non cumulabilità dell'indennizzo con altre provvidenze di natura assistenziale erogate dallo Stato a favore di minorati civili. Per quanto riguarda la spesa si fa riferimento al capitolo di bilancio del Ministero della sanità.

Onorevoli Colleghi! L'illustrazione dell'articolato della proposta di legge consente di rispondere alle legittime attese di quanti sono interessati ad una legislazione che risponda verso i soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Ci corre l'obbligo di ricordare che il nostro Paese non può considerarsi all'avanguardia nella soluzione del problema trattato con la presente proposta di legge,

poiché altri Paesi nel nostro continente hanno provveduto da tempo ad istituire un indennizzo per le vittime di danni da vaccinazioni obbligatorie: Francia (1964), Austria (1973), Repubblica Federale Tedesca (1974), Danimarca, eccetera.

Considerato il lavoro compiuto nella precedente legislatura e gli orientamenti allora convergenti dei gruppi parlamentari e del Governo, i presentatori della proposta di legge confidano in una celere approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il cittadino che abbia riportato, a seguito di sottoposizione a vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. Se dalle lesioni è derivata la morte, l'indennizzo spetta nell'ordine, sempreché a carico, al coniuge, ai figli minori ed ai figli maggiorenni inabili al lavoro; in mancanza dei genitori ai fratelli minori ed ai fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

ART. 2.

1. I benefici della presente legge sono estesi anche alle persone non vaccinate ma che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, gli esiti di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Sono altresì indennizzabili i danni causati da vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie si sono rese necessarie per quei soggetti a rischio che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere. Anche per questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

2. I benefici della presente legge si estendono anche a quelle persone e per le vaccinazioni che di fatto si rendono obbligatorie per potere accedere ad uno Stato estero.

ART. 4.

1. La determinazione dell'indennizzo di cui agli articoli precedenti consiste in una pensione o assegno da corrispondere in base alle disposizioni sul trattamento privilegiato dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo, di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, da ultimo aggiornata per effetto dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

ART. 5.

1. Il cittadino interessato ad ottenere l'indennizzo deve presentare la domanda al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente dell'integrità fisica o il decesso.

3. Per quanti hanno già subito la menomazione indicata dall'articolo 1, il termine previsto dal comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità fisica o la morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere previste dall'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni riscontrate

ed esprimendo il proprio parere sul nesso causale tra dette infermità o lesioni e la vaccinazione.

3. Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e delle lesioni diagnosticate secondo la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

ART. 7.

1. Contro il giudizio della commissione di cui all'articolo 6 è ammesso il ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità decide sul ricorso con atto da comunicarsi al ricorrente entro i successivi trenta giorni.

3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine di comunicazione.

ART. 8.

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della sanità entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento.

2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 9.

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con le altre provvidenze di natura assistenziale erogate dallo Stato a favore di minorati civili.

2. Per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici la pensione non reversibile è ridotta del 10 per cento.

ART. 10.

1. Ai fini della prevenzione delle complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, le unità sanitarie locali predispongono e attuano progetti di informazione rivolti alla popolazione e interessanti sia i soggetti vaccinati, sia le persone a contatto. Particolare azione di informazione deve essere rivolta nelle scuole e nelle comunità di ogni tipo.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.